

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 24 DEL 23/04/2010**

**PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA CORRELATA.**

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

- la pianta Ambrosia Artemisiifolia negli ultimi anni si è diffusa nei comuni della Provincia di Torino;
- il suo polline, fortemente allergenico, può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

CONDIDERATO che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante che produce grandi quantità di polline durante la fioritura, in particolare nei mesi di agosto e settembre;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree a verde pubblico, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, le rotatorie, gli spartitraffico, le banchine stradali, le massicciate ferroviarie, i margini delle aree agricole, gli argini dei canali e dei fossi ed in generale tutte le aree abbandonate;

RILEVATO che:

- l'incuria delle suddette aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- lo sfalcio esteso sul territorio, nei periodi antecedenti la fioritura tra luglio e settembre, è uno strumento efficace di contenimento della diffusione aerea del polline;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio delle aree pubbliche;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e, conseguentemente, contenere

l'aereodispersione del suo polline, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia Artemisiifolia, di dover adottare per l'anno in corso un provvedimento con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre;

VISTA la nota della Direzione Sanità – Settore Prevenzione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Regione Piemonte in data 25 marzo 2010, prot. n. 10010 avente ad oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia artemisiifolia in Piemonte" nella quale viene evidenziata la necessità di adottare opportune misure di prevenzione, quali Ordinanze Sindacali contro la diffusione di detta pianta infestante;

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978, n. 833 e ss.mm.ii;

VISTI gli artt.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n.112;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

VISTO l'art. 27 dello statuto comunale;

**ORDINA**

**Ai soggetti proprietari, possessori e conduttori di:**

**Terreni agricoli - Aree verdi incolte in ambito urbanizzato - Aree edificabili libere e non utilizzate - Aree industriali dismesse - Cantieri edili attivi e non;**

**ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano sfalci almeno nei seguenti periodi:**

**1° sfalcio: seconda decade di luglio - 2° sfalcio: seconda decade di agosto;**

**nonché, in caso di necessità, l'esecuzione di un ulteriore sfalcio nella terza decade di settembre;**

**INVITA**

**La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare, inoltre, i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta (es. prato inglese, trifoglio), o pacciamatura (copertura del terreno con i residui degli sfalci, foglie, paglia, cippato di legno o corteccia triturrata).**

**AVVERTE**

Che l'inosservanza alle presenti disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; che qualora, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, il soggetto interessato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

**IL SINDACO**  
**Silvana ACCOSSATO**